

CORSO VITTORIO EMANUELE II, 18 - 00186 ROMA TEL. (06) 69942191 - 69942192 - FAX (06) 69942190

> A tutti gli Ordini Regionali dei Geologi

LORO SEDI

Roma, 26 ottobre 1994 Rif. P/CR.c/862

## **CIRCOLARE N. 14**

OGGETTO: Geologi ed Ingegneri. Competenze geologiche e competenze geotecniche.

Il Consiglio di Stato, nella sua adunanza generale, nonostante talune incertezze di carattere esclusivamente tecnico, la cui portata e la cui rilevanza preciseremo più appresso, ha confermato l'esclusiva competenza dei Geologi per quanto attiene alla relazione geologica, mentre rileva che la competenza esclusiva dell'ingegnere progettista per la relazione geotecnica riguarda "essenzialmente l'aspetto giuridico formale della sottoscrizione e dell'inerente assunzione di responsabilità, piuttosto che la competenza a svolgere determinati accertamenti tecnici."

Ciò premesso, l'attuale stato degli opinamenti del Consiglio di Stato risulta essere il seguente:

- 1) la relazione geologica appartiene per intero ed esclusivamente alla competenza professionale dei Geologi. In ciò confermando il precedente parere del Consiglio di Stato, e con l'adesione questa volta del parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, sicchè: "per questa parte, dunque, non vi è più luogo a discutere";
- 2) la relazione geotecnica non appartiene interamente alla competenza degli Ingegneri ma è di competenza del Geologo e dell'Ingegnere per quanto riguarda rispettivamente l'esecuzione degli "accertamenti tecnici" e l'elaborazione delle previsioni progettuali. Ciò, come detto, a conferma del precedente parere della seconda sezione del Consiglio di Stato ed in contrasto con quanto aveva cercato di affermare il nuovo parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici il quale aveva espresso invece l'avviso che la relazione geotecnica rientrasse in ogni caso e per intero nella competenza professionale esclusiva dell'ingegnere progettista;
- 3) le professioni chiamate a svolgere in esclusiva ruoli propri in campo geologico e geotecnico restano così individuate: i soli geologi nel settore geologico, i geologi e gli ingegneri nel settore geotecnico, con esclusione, pertanto, di tutte le altre figure professionali (architetti, agronomi, geometri, periti);
- 4) se i precedenti punti costituiscono traguardo di certezza giuridica nella quale il Consiglio di Stato non può essere contraddetto, il medesimo consesso ha recepito il limitato punto del parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici laddove si sosteneva, con argomentazioni tecniche assolutamente infondate, una presunta "unitarietà" della relazione geotecnica. Il concetto di "unitarietà" della relazione geotecnica, recepito dal Consiglio di Stato in quanto ritenuto trattarsi di aspetto tecnico sottratto alla valutazione del Consiglio di Stato stesso organo esclusivamente giuridico non andrà esente dalle giuste critiche, nelle competenti sedi, nelle quali non si mancherà di rilevare la assoluta infondatezza della tesi. Tuttavia si osserva che questa "unitarietà" sfocia, secondo il Consiglio di Stato, nella responsabilità esterna dell'ingegnere progettista, al quale non restano margini assoluti di discrezionalità.

Nel frattempo il recepimento acritico da parte del Consiglio di Stato del concetto di unitarietà porta alle seguenti conseguenze:

1) l'ingegnere acquista un ruolo organizzatorio preminente nella relazione geotecnica dovendo servirsi direttamente dell'apporto del professionista Geologo, sotto la sua personale responsabilità civile, amministrativa e penale;

2) l'ingegnere, nella redazione della relazione geotecnica, ha un ridotto profilo di discrezionalità, rimanendo illuminanti le seguenti affermazioni: "deve invero ritenersi, che nella formazione della relazione geotecnica, l'ingegnere progettista debba servirsi dell'apporto del professionista Geologo ...";

3) l'ingegnere deve richiedere necessariamente l'apporto del professionista Geologo nella relazione

geotecnica nei seguenti casi:

complessità delle elaborazioni e delle valutazioni da compiere in ordine particolarmente alla caratterizzazione del terreno in relazione all'opera da eseguire:

b) specializzazione delle elaborazioni e delle valutazioni in ordine al terreno come

sopra precisato;

c) complessità oggettiva e peculiarità dell'opera da costruirsi.

4) Di conseguenza, in tutti i casi sopra elencati, il Consiglio di Stato ritiene che l'ingegnere non potrà redigere da solo la relazione geotecnica; da ciò discende, accogliendo il quadro normativo delineato dal Consiglio di Stato, che il rifiuto dell'ingegnere a riconoscere necessario l'apporto del geologo per la relazione geotecnica è rilevabile anche giurisdizionalmente, con responsabilità civile e penale dell'ingegnere progettista e con conseguente inidoneità della relazione geotecnica a sortire gli effetti di legge qualora elaborata senza l'apporto del geologo.

E' comunque evidente come questo Consiglio Nazionale non possa condividere l'accoglimento da parte del Consiglio di Stato del concetto di discrezionalità, sia pure fortemente limitato e condizionato, essendo foriero, tra l'altro, di un infinito contenzioso con altra categoria professionale. Trattasi però di inconvenienti , come ha precisato il Consiglio di Stato, che ben possono sussistere, essendo tipico del nostro ordinamento delle libere professioni che talune marginali interferenze e sovrapposizioni ...".

Particolarmente significativa appare, invece, la considerazione svolta dal Consiglio di Stato, perfettamente coincidente con le tesi sostenute nelle sedi istituzionali da questo Consiglio Nazionale, laddove afferma che gli elaborati progettuali "... siano frutto della collaborazione di una pluralità di professionisti, anche di diverse discipline", che configura, in luogo della figura del Progettista, una Unità pluridisciplinare di progettazione.

Nell'attesa che si possa ulteriormente chiarire il quadro normativo col riconoscimento della infondatezza tecnica del concetto di "unitarietà" e di "discrezionalità" si pregano i Presidenti dei Consigli di voler vigilare affinchè in nessun caso ingegneri progettisti si arroghino competenze non loro attribuendosi con superficialità competenze geotecniche esclusive, laddove la complessità e la specializzazione delle elaborazioni o la complessità e la peculiarità dell'opera assolutamente non lo permettono.

